

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-58 del 03/02/2011
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Approvazione dello schema di convenzione, da stipulare con la Provincia di Bologna, per l'attuazione del programma di inserimento lavorativo, a tempo determinato, di n. 1 lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999.
Proposta	n. PDTD-2011-64 del 03/02/2011
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Dirigente adottante	Manaresi Lia
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Dirigente proponente	Manaresi Lia
Responsabile del procedimento	Schiavi Giuseppina

Questo giorno 3 (tre) del mese di febbraio dell'anno 2011 (duemilaundici) presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Approvazione dello schema di convenzione, da stipulare con la Provincia di Bologna, per l’attuazione del programma di inserimento lavorativo, a tempo determinato, di n. 1 lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999.

VISTA:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, con particolare riferimento all’art. 11 “Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa”;

ATTESO:

- che nel prospetto ex art. 9, comma 6, della legge n. 68/99, relativo alla denuncia per l’anno 2010 è evidenziata una situazione occupazionale tale per cui Arpa risulta obbligata all’assunzione di n. 1 lavoratore appartenente alle categorie protette, di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68 (lavoratore disabile), presso la Sezione provinciale Arpa di Reggio Emilia;
- che, in materia di utilizzo di risorse umane appartenenti alle categorie protette, questa Agenzia ritiene funzionale, tenuto conto delle effettive esigenze di natura organizzativa e gestionale, collocare i lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio su sedi provinciali diverse da quelle dove sussiste la scopertura della quota riservata, avvalendosi dell’istituto della compensazione territoriale;

VALUTATO:

- che, al momento, è necessario acquisire una risorsa a tempo determinato da destinare all’Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione amministrativa, come richiesto dal Responsabile Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani con lettera prot. n. PGDG/2011/421 del 27/01/2011, acquisita in atti;

RITENUTO:

- pertanto, di procedere, ai sensi dell’art.11 della legge n. 68/1999, con la stipula di una convenzione con la Provincia di Bologna, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante di esso, per attuare il programma per l’inserimento lavorativo di n. 1 lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999, che sarà assunto a tempo determinato, per la durata di 6 (sei) mesi, con il profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B del CCNL comparto Sanità e con assegnazione all’Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione amministrativa;

SPECIFICATO:

- che si procederà alla temporanea copertura della suddetta quota d'obbligo utilizzando l'istituto della compensazione territoriale in favore della Provincia di Bologna;

SPECIFICATO:

- che questa Agenzia procederà alla scelta nominativa del lavoratore da assumere mediante utilizzo della graduatoria - approvata con determinazione del Direttore amministrativo n. 10/2009 - relativa alla selezione di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 legge 68/99;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi, la quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L. R. n. 32/93 la Dott. ssa Giuseppina Schiavi;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. di procedere, ai sensi dell'art.11 della legge n. 68/1999, con la stipula di una convenzione con la Provincia di Bologna, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante di esso, per attuare il programma per l'inserimento lavorativo di n. 1 lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999, che sarà assunto a tempo determinato, per la durata di 6 (sei) mesi, con il profilo professionale di coadiutore amministrativo, cat. B del CCNL comparto Sanità e con assegnazione all'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione amministrativa;
2. di specificare che si procederà alla temporanea copertura della suddetta quota d'obbligo utilizzando l'istituto della compensazione territoriale in favore della Provincia di Bologna;
3. di specificare che questa Agenzia procederà alla scelta nominativa del lavoratore da assumere mediante utilizzo della graduatoria - approvata con determinazione del Direttore amministrativo n. 10/2009 - relativa alla selezione di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 legge 68/99.

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 98 DEL 27/03/2000

**CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE
PERSONE DISABILI**

Art. 11, comma 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68

(modello approvato dalla Giunta Provinciale il 27/03/2000)

Premesso:

- che l'**art.11 della L. 68/99** prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- che l'iniziativa è in linea con quanto definito all'art.10 della Legge Regionale n°14/2000;
- che il co.2 del medesimo art.11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
- che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt.13 e 14 della L. 68/99 qualora ricorrano le condizioni previste.

La Provincia di Bologna con sede in Bologna, via Zamboni 13, rappresentata dalla **Dr.ssa Patrizia Paganini**, in qualità di **Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro e Formazione** e l'**Ente pubblico Arpa** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia - Romagna con sede in Bologna, Via Po n. 5, cap. 40139, C.F./P.I.:04290860370, rappresentato dalla **Dr. ssa Lia Manaresi**, in qualità di **Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali**.

Convengono quanto segue:

articolo 1

L'Ente pubblico **Arpa** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia - Romagna, che nel prospetto del personale in forza alla data del 31/12/2010 ha evidenziato una scoperta presso la struttura Arpa della Provincia di Reggio Emilia di n. 1 (uno) posto riservato ai lavoratori di cui al comma 1 dell'art.1 della legge 12 marzo 1999 n° 68, si impegna ad adempiere al suddetto obbligo occupazionale utilizzando l'istituto della compensazione territoriale in favore della Provincia di Bologna secondo il seguente programma:

data entro il	N°	scelta numerica o nominativa	Modalità	Mansioni	note
01/05/2011	1	nominativa	utilizzo della graduatoria - approvata con determinazione del Direttore amministrativo di Arpa ER n. 10/09- relativa alla selezione di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 legge 68/99	relative al profilo di coadiutore amministrativo categoria B, CCNL comparto Sanità	si procede con un'assunzione a tempo determinato per la durata di sei mesi, prorogabile ai sensi del D.Lgs n. 368/2001

articolo 2

Nel caso di scelta nominativa l'azienda provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita, regolari richieste di avviamento dei lavoratori già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.

A tale scopo l'Ufficio competente si impegna a fornire ogni supporto necessario per l'individuazione dei soggetti disabili più idonei all'inserimento lavorativo mediante la produzione di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando il raccordo con i Servizi Sociali e territoriali competenti in materia di handicap e con i centri di orientamento e di formazione professionale.

articolo 3

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all'effettiva assunzione, l'effettuazione di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, etc. l'azienda si impegna a stipulare convenzione *ad hoc* con l'Ufficio competente o, nei casi di tirocini formativi, con i soggetti promotori previsti dalla normativa vigente contenenti l'individuazione delle responsabilità e delle competenze in capo ai vari soggetti coinvolti nel percorso di inserimento mirato.

articolo 4

La durata della presente convenzione è pari a n. 12 (dodici) mesi dalla data di stipula. L'attività di valutazione, svolta dagli uffici competenti della Provincia, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione. L'applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'esito occupazionale delle precedenti.

articolo 5

Per tutta la durata della presente convenzione l'azienda è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque **coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente al posto incluso nel programma evidenziato sub art.1.**

articolo 6

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma di inserimento.

La presente convenzione potrà inoltre essere modificata nel caso in cui cambiamenti significativi vengano previsti da nuove disposizioni normative.

Visto, letto e sottoscritto,

....., (data)

(timbro e firma della Dirigente del Servizio
Politiche attive del Lavoro e Formazione)

(timbro e firma rappresentante legale
dell'azienda)